



Regione Umbria Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

Servizio Affari generali, attività amministrative e politiche del personale del SSR

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 13210 DEL 12/12/2025

OGGETTO: Elenco regionale dei medici chirurghi in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo, in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 18/2020 e dell'art. 6-bis D.L. n. 105/2021 (d.d. 2511/2025) – Integrazione elenco allegato alla d.d. 12381/2025.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successivamente sostituito dall'art. 4, comma 8-sexies, D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 convertito con L. n. 21 del 26 febbraio 2021, che all'art. 13 (*Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione*) ha disposto: - al comma 1 "fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto

legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero, regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto”,

- al comma 2 “per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché' presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché' impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge”;

Visto il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 convertito con L. n. 126 del 16 settembre 2021 che all'articolo 6-bis (Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie), così come modificato dal comma 5-quater dell'art. 10 D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, convertito con L. n. 52 del 19 maggio 2022, stabilisce che: *“Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.”;*

Preso atto che l'esercizio in via temporanea della professione sul territorio regionale per i soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e che non risiedono in Italia è condizionato alla titolarità di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa;

Visto il D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, convertito con L. n. 56 del 26 maggio 2023 così come modificato dal D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024 convertito con L. n. 15 del 21 febbraio 2025 che all'art. 15 (Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero) prevede:

- al comma 1: “Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2027 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.”;

- al comma 2: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al comma 1.”;

- al comma 3: *“Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27”;*

Richiamata la d.d. n. 2511 dell'11 marzo 2025 con cui è stato approvato ed emanato l'Avviso pubblico finalizzato all'istituzione di un Elenco regionale di medici chirurghi, di infermieri e di operatori socio-sanitari in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo, in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 18/2020 e dell'art. 6-bis D.L. n. 105/2021, pubblicato nel BUR - Serie Avvisi e Concorsi – n. 11 del 18 marzo 2025 e nel sito internet regionale <https://www.regione.umbria.it/esercizio-temporaneo-di-attivita-lavorativa-in-deroga-al-riconoscimento-delle-qualifiche-professionali-sanitarie-conseguite-all-estero>;

Richiamata, altresì, la d.d. n. 4620 del 7 maggio 2025 con cui è stato istituito l'elenco regionale sopra citato, nonché le dd.dd. n. 7680 del 22/07/2025, n. 9801 del 19/09/2025 e n. 12381 del 24/11/2025 di integrazione dell'elenco medesimo;

Preso atto che è pervenuta la domanda di inserimento nell'elenco da parte del Dott. Unamuno De Lafuente Gregorio, trasmessa con note acquisite al protocollo regionale al n. 179381 e al n. 179398 del 25/09/2025 e integrate con note acquisite al protocollo regionale al n. 194433 del 16/10/2025, n. 228298 del 24/11/2025 e al n. 240313 del 09/12/2025;

Preso, altresì, atto che è pervenuta la domanda di inserimento nell'elenco da parte della Dott.ssa Gigli Ilaria, trasmessa con nota acquisita al protocollo regionale al n. 242667 dell'11/12/2025;

Verificato che il Dott. Unamuno De Lafuente e la Dott.ssa Gigli Ilaria sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 dell'avviso approvato con la citata d.d. n. 2511/2025;

Ritenuto di procedere all'integrazione dell'Elenco regionale dei medici chirurghi di cui alla sopra citata d.d. n. 12381/2025, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Evidenziato che, a seguito della d.g.r. n. 741 del 22/07/2025, a decorrere dal 1° settembre 2025, il Servizio *Amministrativo e risorse umane del SSR* è denominato Servizio *Affari generali, attività amministrative e politiche del personale del SSR*;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di integrare l'Elenco regionale dei medici chirurghi di cui alla d.d. n. 12381 del 24 novembre 2025 inserendo i nominativi del Dott. Unamuno De Lafuente Gregorio e della Dott.ssa Gigli Ilaria, che hanno presentato domanda e che risultano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 dell'avviso approvato con d.d. n. 2511/2025;
3. di stabilire che le strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore, prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro temporaneo, verificheranno, sulla base della documentazione presentata, il possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati, l'eventuale congruità del percorso

formativo e la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, documentazione che, su richiesta, sarà messa a disposizione dal Servizio *Affari generali, attività amministrative e politiche del personale del SSR*;

4. di dare atto che i datori di lavoro diversi dalle Aziende sanitarie regionali, delle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il SSR possono provvedere, in autonomia, alla ricerca ed al reclutamento temporaneo dei professionisti sanitari di cui necessitano, ovvero di operatori afferenti a profili diversi e ulteriori rispetto a medici chirurghi, infermieri e operatori socio sanitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e non riconosciuta dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dai sopra citati art. 13 del D.L. 18/2020 e art. 6 bis del D.L. 105/2021;
5. di stabilire che il presente atto, corredato del relativo allegato, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi, nonché sul sito internet istituzionale, nella pagina dedicata <https://www.regione.umbria.it/esercizio-temporaneo-di-attivita-lavorativa-in-deroga-alri-conoscimento-delle-qualifiche-professionali-sanitarie-conseguite-all-estero> all'interno della sezione "Salute";
6. di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie regionali e agli Ordini dei Medici Chirurghi delle Province di Perugia e di Terni, nonché al Dott. Unamuno De Lafuente e alla Dott.ssa Gigli Ilaria;
7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 11/12/2025

L'Istruttore
Anna Maria Felici
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 12/12/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Ivana Ranocchia
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 12/12/2025

Il Dirigente
- Davina Boco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2